



Copia

**COMUNE DI GROTTERIA**  
**Provincia di Reggio Calabria**

\*\*\*\*\*

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

Prot. N° 6384 del 23/07/2009

N. 101 Reg. Del.

**OGGETTO: Arbitrato impresa Impianti e Costruzioni s.r.l. contro Comune-determinazioni**

L'anno Duemilanove addì 29 del mese di Luglio alle ore 17,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone seguenti :

Num. Ord.	COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTE
1	LOIERO VINCENZO ATILIO	Sindaco - Presidente	Si
2	LUPIS RAFFAELE	Vice Sindaco - Assessore	SI
3	SEMINARA GIUSEPPE	Assessore	No
4	LEONCINI SALVATORE	Assessore	Si
5	PANETTA GIULIANO	Assessore	No
6	CALAUTTI GIUSEPPE	Assessore	Si
7	LUPIS DOMENICO	Assessore	Si

Assiste il Segretario Generale TRESOLDI dr Arturo

Il **Sindaco - Presidente**, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione, ed invita la Giunta a deliberare in ordine alla proposta segnata in oggetto;

Il **Presidente**, constatato il numero legale degli intervenuti;

Visto il D.L.vo n° 267/2000;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n° 17102 in data 7 giugno 1990;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione;

- Il Responsabile del servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole;
- Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole;

Ai sensi del D.L.vo n° 267/2000, per come riportato in calce alla presente,

*Dichiara aperta la riunione*

*ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.*

**Premesso :**

- che in data 25/07/2005 era stato notificato a questa Amministrazione Comunale Atto di Diffida e Messa in Mora con contestuale Domanda di Arbitrato da parte della Impresa Impianti e Costruzioni s.r.l. , con sede legale in Villa San Giovanni , via Zanotti Bianco n° 33 , nella persona del legale rappresentante pro- tempore Dott. Vito Locicero;
- che il rappresentante legale della citata ditta, riteneva di avere diritto al pagamento di maggiori importi , relativamente ai lavori appaltati dall'ente " Riqualficazione urbanistica del centro storico" con contratto stipulato in data 22 aprile 1994;
- che tali somme dovute, ammontanti complessivamente alla cifra di lire 318.803.464 pari ad € 164.648,25 oltre interessi e rivalutazione, sarebbero state regolarmente richieste e iscritte dall'impresa nelle riserve N° 1,2,3,4,5,6,7e 8 ;
- che la citata impresa aveva diffidato il Comune al pagamento della somma entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto , con avvertenza che decorso inutilmente il termine, senza aver ottenuto quanto richiesto , le riserve si intenderanno definitivamente rigettate e ai sensi dell'art. 37 del Capitolato speciale d'appalto e dell'art 806 e segg. del c.p.c. avvia la procedura di arbitrato nominando quale Arbitro di propria designazione nell'istaurando giudizio, il Prof. Avv. Mario Caldera con domicilio in Messina via del Vespro n° 57, ed infine invita l'Amministrazione alla nomina di un proprio arbitro;
- che questo Comune, aveva ritenuto che quanto richiesto della Impresa Impianti e Costruzioni s.r.l. , con sede legale in Villa San Giovanni , via Zanotti Bianco n° 33 , nella persona del legale rappresentante pro- tempore Dott. Vito Locicero, nei confronti di questo Ente, non era giustificato, in quanto lo stesso Collaudatore nella relazione riservata sull'andamento dei lavori e sul certificato di collaudo , procedeva a respingere tutte le riserve presentate ad eccezione della numero 7 limitatamente agli interessi su ritardati pagamenti per i quali invita gli uffici comunali competenti a verificare la veridicità su quanto dichiarato dalla ditta ed in caso affermativo , calcolare e corrispondere gli eventuali interessi maturati;
- che con delibera Giunta Comunale n° 83 12 giugno 2001, si procedeva ad approvare il certificato di collaudo relativo ai citati lavori e contestualmente di autorizzava il responsabile del procedimento al recupero della differenza sulla somma di lire 5.389.991 che l'impresa deve restituire , così come determinato dal collaudatore nel suo certificato e la somma di lire 3.391.951 quali interessi per ritardato pagamento dovuti all'impresa , il tutto pari a lire 1.998.040 debitamente richiesti all'impresa da questo Ente con nota prot. 592/U.T. del 27 novembre 2001;
- Che con delibera Giunta Comunale n° 84 del 3/08/2005 il Comune procedeva alla nomina di un proprio Arbitro , nella procedura di arbitrato avviata dall'Impresa Impianti e Costruzioni s.r.l. , con sede legale in Villa San Giovanni , via Canotti Bianco n° 33 , nella persona del legale rappresentante pro- tempore Dott. Vito Locicero , la quale aveva provveduto alla nomina del proprio arbitro nell'istaurando giudizio, designando il Prof. Avv. Mario Caldera con domicilio in Messina via del Vespro n° 57, nominando quale arbitro del Comune di Grotheria l'Avv. Anna Maria Pellicano con studio legale in Marina di Gioiosa Ionica via Montezemolo n. 3, e provvedendo a designare per il legale patrocinio di questo Ente, l' Avvocato Giancarlo Tropiano con studio legale in Marina Gioiosa Ionica Via Montezemolo n° 19 del foro di Locri, al quale giusta delibera G.M. n. 70 del 18/07/2005 è stato conferito incarico di assistenza e rappresentanza processuale alle condizioni previste dal Disciplinare, il cui art. 2 prevede che il legale incaricato si

obbliga ad assumere la difesa del Comune in tutte le liti attive e passive di ogni ordine giurisdizionale;

- Che con delibera Giunta Comunale n° 110 del 12/10/2005 il Comune autorizzava il Sindaco , a costituirsi nella procedura di arbitrato avviata dall'Impresa Impianti e Costruzioni s.r.l. , con sede legale in Villa San Giovanni , via Zanotti Bianco n° 33 , nella persona del legale rappresentante pro- tempore Dott. Vito Locicero , incaricando l'Avv. Giancarlo Tropiano Tropiano con studio legale in Marina di Gioiosa Ionica Via Montezemolo n° 19 del foro di Locri, al quale giusta delibera G.M. n. 70 del 18/07/2005 , era stato conferito incarico di assistenza e rappresentanza processuale alle condizioni previste dal Disciplinare, il cui art. 2 prevede che il legale incaricato si obbliga ad assumere la difesa del Comune in tutte le liti attive e passive di ogni ordine giurisdizionale, autorizzandolo a procedere oltre che alla difesa del Comune , nella procedura arbitrale di cui sopra, a proporre nello stesso atto difensivo querela di falso ai sensi degli articoli 221 e seguenti C.P.C., riservando azione di danno nell'ipotesi in cui il falso dovesse risultare provato e di spiegare altresì domanda riconvenzionale relativamente agli interessi per somme pagate in anticipo e alla penale per tardiva consegna dei lavori;

Visto che il lodo Arbitrale si è concluso in data 18 dicembre 2007 con un lodo definitivo con il Collegio in modo unanime ha deciso quanto segue:

- 1) in merito al quesito n° 1 ( relativo alla riserva n°1 “ sovrapprezzi per particolari soggezioni operative” formulato dall'impresa istante , spetta a quest'ultima la somma di € 3.756,93
- 2) in merito al quesito n° 2 ( relativo alla riserva n° 2” parzialità dell'esecuzione – slittamenti esecutivi oneri e danni consequenziali) formulato dall'impresa istante non spettano le somme ivi pretese;
- 3) in merito al quesito n° 3 ( relativo alla riserva n° 3 “ indennizzi per sospensione totale dei lavori dal 23/01/1995 al 16/05/1995 e per sospensione parziale dal 17/05/95 al 31/08/1995 ) formulato dall'impresa istante , spetta a quest'ultima la somma di € 23.939,49;
- 4) in merito al quesito n° 4 ( relativo alla riserva n° 4 “ interessi per tardati pagamenti dei corrispettivi di lavoro”) formulato dall'impresa istante, spetta a quest'ultima la somma di € 8.702,30 e spettano gli interessi nella misura legale , per i tardati pagamenti di cui al primo SAL ( 12 giorni) ed al secondo ( 10 giorni) decorrenti dalla data di firma del rispettivo sal di riferimento sul registro di contabilità;
- 5) in merito al quesito n° 5( relativo alla riserva n° 5 “ lavori eseguiti e non allibrati e pagati al tempo dovuto , interessi) formulato dall'impresa istante non spettano le somme ivi pretese;
- 6) in merito al quesito n° 6( relativo alla riserva n° 6 “ pagamenti ponteggi per l'esecuzione delle opere lungo Belvedere sul Corso Gramsci e per l'esecuzione delle opere in Piazza Don Minzioni) formulato dall'impresa istante, spetta a quest'ultima la somma di € 19.057,25;
- 7) in merito al quesito n° 7( relativo alla riserva n° 7 “ ulteriori lavori eseguiti e non enumerati) formulato dall'impresa istante, spetta a quest'ultima la somma di € 12.596,97, in parziale accoglimento della domanda;
- 8) in merito al quesito n° 8( relativo alla riserva n° 8 “mancato svincolo delle ritenute di garanzia “) formulato dall'impresa istante, spetta a quest'ultima la somma di € 206,58;
- 9) in merito al quesito n° 9( relativo alla riserva n° 9 “ disapplicazione penale da ritardo ) formulato dall'impresa istante, spetta a quest'ultima la somma di € 9.915,97;
- 10) in merito al quesito n° 10( ad oggetto “ rivalutazione delle somme riconosciute”) formulato dall'impresa istante, sulle somme dovute all'impresa a titolo di risarcimento danni ( punto 3) della motivazione deve computarsi la rivalutazione monetaria , calcolata in base agli indici

medi di svalutazione , dalla data di illegittima sospensione totale dei lavori fino al deposito del presente lodo definitivo. Per tutte le altre somme riconosciute, la rivalutazione opera a far data dal collaudo e fino al deposito del presente lodo definitivo;

- 11) in merito al quesito n° 11( ad oggetto “ riconoscimento degli interessi sulle somme riconosciute ”) formulato dall’impresa istante, sulle somme riconosciute all’impresa istante al punto 3 della motivazione , progressivamente e via, via rivalutate , andranno applicati interessi compensativi, da determinarsi secondo il tasso vigente all’epoca della sospensione dei lavori , a decorrere dalla data di sospensione stessa sino al deposito del presente lodo definitivo;
- 12) sulle altre somme liquidate, via, via rivalutate , vanno riconosciuti gli interessi legali di mora dalla data di iscrizione delle riserve e fino al deposito del presente lodo definitivo;
- 13) su tutte le somme sopraindicate vanno inoltre corrisposti gli interessi legali dalla data del deposito del presente lodo definitivo e fino all’effettivo soddisfo.
- 14) Le spese ed i compensi per il giudizio sono posti per due terzi a carico dell’ente ed un terzo a carico dell’impresa
- 15) Le spese ed onorari di difesa vengono compensati per due terzi a carico dell’ente ed un terzo a carico dell’impresa e liquidati in € 600,00 per spese ,€ 1.426,00 per diritti € 7.584,00 per onorari oltre spese generali , IVA E C.P.A. come per legge.

**Visto** che in data 19 giugno 2008 ci è stato notificato , con formula esecutiva il citato lodo arbitrale;

**Visto** che lo studio legale dell’impresa Stancanelli, in data 28 maggio 2009 ha richiesto al nostro legale la liquidazione della somma di € 161.935,04 comprensiva di sorte capitale interessi , rivalutazione e spese gelali;

**Visto** che il nostro legale di fiducia Avv Tassone Anna con nota del 27 luglio 2009 ci ha comunicato che la somma dovuta all’impresa ammonta ad € 147.355,76 di cui 78.175,19 per sorte capitale , 13.179,76 spese legali , pertanto propone di mettere immediatamente a disposizione dell’impresa la somma di € 91.345,95 per capitale e spese legali , per la restante parte demandare ai rispettivi legali di definire sugli interessi e rivalutazione dovuta;

Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete alla Giunta ai sensi del D.lgs. 267/2000

Con voti unanimi espressi dai presenti nelle forme previste dallo Statuto comunale:

### **DELIBERA**

- 1) Di autorizzare il responsabile dell’ufficio di ragioneria , relativamente alla procedura di arbitrato avviata dall’Impresa Impianti e Costruzioni s.r.l. , con sede legale in Villa San Giovanni , via Zanotti Bianco n° 33 , nella persona del legale rappresentante pro- tempore Dott. Vito Locicero , contro il comune, di liquidare con proprio atto la somma di € 91.354,95 quale somma capitale e spese legali
- 2) Di dare mandato all’ Avvocato dott.sa Anna Tassone nata a Locri il 07/10/1968, residente in Marina di Gioiosa Jonica alla Via Dante n° 7, alla quale , giusta determina 36 del Responsabile Settore Amministrativo , del 29 Aprile 2009 , è conferito incarico di assistenza processuale ,alle condizioni previste dal Disciplinare, al cui punto 1 si prevede che ,il legale incaricato ,si obbliga ad assumere la difesa del Comune in tutte le liti attive e passive di ogni ordine giurisdizionale, di contattare immediatamente il legale di fiducia della

controparte , di richiedere allo studi legale Stancanelli e successivamente , comunicarle immediatamente a questo Ente, tutti i dati contabili necessari per liquidazione della somma di € 91.354,95 quale somma capitale e spese legali;

- 3) Di dare mandato all' Avvocato dott.sa Anna Tassone nata a Locri il 07/10/1968 di porre in esseri tutti gli atti necessari alla tutela di quest'Amministrazione comunale, relativamente alla divergenza sulla somma dovuta per interessi legali e rivalutazione , autorizzandolo ad avviare le necessarie trattative con la controparte al fine di addivenire ad una soluzione , qualora possibile, concordata ;
- 4) demandare al responsabile del servizio interessato di provvedere all'invio del presente atto allo studi legale Stancanelli , via G. Grillo 69 Messina , quale legale della Impresa Impianti e Costruzioni s.r.l. , con sede legale in Villa San Giovanni , via Zanotti Bianco n° 33;
- 5) di demandare al responsabile del servizio interessato la trasmissione del presente atto, al legale patrocinatore del Comune Avv. Anna Tassone , fornendo allo stesso tutto il materiale e le informazioni necessarie all'assolvimento dell'incarico.
- 6) Di trasmettere in elenco la presente deliberazione ai capigruppo consiliari;
- 7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 del DLgs 267/2000.